



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | SILVESTRI | ANGELO RAFFAELE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | MARCELLO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 438/07 depositato il 15/03/2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RFK030600433 IVA + IRAP 2008 SANZ/INT. contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 2

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]
GIA' LEGALE RAPP. DELLA SRL **[REDACTED]**
[REDACTED]

difeso da:
MONTANARO DR. VITO
C.SO UMBERTO 150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 438/07

UDIENZA DEL

SEZIONE 1

10/12/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

1595

PRONUNCIATA IL:

10 GIU. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30 GIU. 2016



Il Segretario

IL SEGRETARIO
(dr. Giuseppe Perilli)

TARANTO---CTP---Rgr. n. 438/07 [REDACTED]
(già rappr. legale di [REDACTED] srl)

Il ricorso è proposto contro l'avviso di accertamento n. RFK030600433 con il quale, per l'anno di imposta 2000, direttamente al ricorrente vengono richieste imposte IRAP ed IVA oltre ad accessori, per la sua qualità di rappresentante legale della società [REDACTED] srl nell'anno dei fatti (2000) e considerato dall'Agenzia quale autore delle violazioni.

Vengono presentate dall'Agenzia le stesse contestazioni presentate alla società [REDACTED] srl per il medesimo anno d'imposta (2000) e con altro accertamento direttamente notificato alla società.

Il ricorrente contesta l'atto e le richieste riportandosi ai medesimi motivi esposti dalla società [REDACTED] srl nel suo proposto gravame e chiede l'annullamento dell'accertamento.

L'Agenzia delle Entrate di Taranto, costituitasi nel giudizio, conferma il suo assunto e chiede il rigetto del ricorso.

Esaminati gli atti la Commissione evidenzia che nella stessa seduta odierna è stato discusso l'accertamento notificato direttamente alla società per l'annualità di che trattasi e la decisione, favorevole alla società medesima, ha comportato l'annullamento dell'accertamento stesso.

Ne consegue che anche l'accertamento oggi in esame ed emesso nei riguardi del rappresentante legale pro tempore della società e nella considerazione che egli costituisse l'autore delle violazioni, deve essere annullato al pari dell'accertamento emesso nei riguardi della [REDACTED] srl per l'anno 2000.

Le richieste del ricorrente devono essere confermate.

L'importanza della materia è motivo valido per compensare interamente tra le parti in causa le spese di questo giudizio.

P. Q. M.

La PRIMA Sezione della CTP di Taranto, così provvede:

===in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento impugnato;

===spese compensate.

Deciso il 10/12/2013

Il Giudice Relatore
(Saverio Gargano)

Il Presidente
(Angelo Raffaele Silvestri)